

STUDIO GENNA & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

-Consulenza Aziendale e del Lavoro-

Via Sirtori n. 65/C - 91025 MARSALA (TP)

TEL. 0923/721734/721472 - FAX 0923/721461

codice fiscale e partita IVA: 0182031 081 9

indirizzo internet: www.studiogenna.it

indirizzi posta elettronica: info@studiogenna.it - segreteria@studiogenna.it

~SCADENZARIO del MESE di GENNAIO 2014~

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Lo Studio, nell'augurare a tutti i Clienti un proficuo e prospero Nuovo Anno 2014, con il presente documento intende segnalare il vademecum dei principali adempimenti: amministrativi, tributari, previdenziali etc., del mese di "GENNAIO 2014", oltre alle immancabili novità che ci riserva con l'inizio del nuovo anno l'Amministrazione Finanziaria con l'apposita Legge di Stabilità.

Giovedì 02 – ENTRA IN VIGORE dal 1° GENNAIO 2014 la "LEGGE DI STABILITÀ 2014"-

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013, S.O. n.87 la Legge n.147 del 27 dicembre 2013, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)". La norma si compone di un unico articolo suddiviso in 749 commi, approvata dopo una serie lunghissima di modifiche e ritocchi, condensati nel maxi emendamento su cui il governo ha posto la questione di fiducia. I punti toccati dalla legge più importante dell'anno sono tantissimi, welfare, pubblica amministrazione, giustizia, ambiente ed anche molto fisco. Le novità che saranno in vigore dal 1° Gennaio 2014 sono parecchie, di cui in particolare:

Tassazione immobiliare - scompare la Trise, mentre arriva la IUC (imposta unica comunale), tributo sui servizi locali che sostituisce IMU e TARES. La IUC, è un'imposta che ne racchiude al suo interno ben tre: l'IMU (imposta municipale unica), ma soltanto per le abitazioni non principali e non di lusso, la TASI (tassa sui servizi comunali indivisibili) e la TARI (tributo per la raccolta dei rifiuti). Le prime case, con l'eccezione di case di lusso, ville e castelli (rientranti nelle categorie catastali A/01 – A/08 – A/09), non pagano l'IMU, ma devono versare la TARI, calcolata sui metri quadri dell'immobile o sui rifiuti prodotti e la TASI. Aliquote massime a disposizione dei comuni fino al 10,6 per mille, con il pagamento richiesto sia ad inquilini che ai proprietari, con commisurazione diversa. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota TASI corrispondente al valore base dell'1 per mille, mentre, per quanto riguarda l'IMU, questi immobili non pagheranno il conguaglio 2014, con il moltiplicatore dei terreni agricoli che passa da 75 a 110. Per quanto riguarda il conguaglio IMU di gennaio relativo alle abitazioni principali situate in comuni che hanno innalzato le aliquote 2013, il saldo del 40% della rata viene spostato dal 16 al 24 gennaio 2014.

Affitti e locazioni addio contante – cambia la modalità di pagamento del canone di locazione delle unità immobiliari. Dal 2014 tutti i proprietari potranno percepire il canone di affitto delle proprie abitazioni solo attraverso metodi di pagamento tracciabili. In pratica i proprietari non potranno più percepire in contanti il canone di locazione dagli inquilini, pena sanzioni a carico di entrambi. Sono esclusi solo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le così dette case popolari.

Rivalutazione dei beni d'impresa, inclusi gli immobili diversi da quelli "merce" - E' stata introdotta la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione deve essere effettuata, qualora la si valuti utile, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello sopra richiamato, quindi con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013. Questa possibilità riguarda anche gli immobili, con esclusione, tuttavia, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, i c.d. "immobili merce". E' possibile affrancare il saldo attivo derivante dalla rivalutazione versando un'imposta sostitutiva del 10 per cento, rateizzabile in tre rate annuali di pari importo, senza interessi. Inoltre, è possibile ottenere il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni attraverso la rivalutazione qui in discorso, a decorrere dal terzo anno successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi, nella gran parte dei casi, a decorrere dall'esercizio 2016), versando un'imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili, anche in questo caso rateizzandola in tre quote annuali di pari importo senza interessi.

Aiuto alla Crescita Economica (ACE) – E' stata potenziata l'ACE per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ma senza impatto sugli acconti. Il Governo ha deciso di aumentare l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese (ACE), attraverso la deduzione dal reddito complessivo di un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio che l'imprenditore decide di lasciare in azienda (il c.d. "autofinanziamento"). Il capitale che rimarrà in azienda sarà deducibile per il 2014 nella misura del 4%, nel 2015 del 4,5% e nel 2016 del 4,75%. Una bella crescita visto che attualmente, per il 2013 tale deduzione è fissata al 3 per cento.

Patrimoniale su titoli e depositi- dal punto di vista del risparmio arriva sia una buona notizia, ovvero, scompare l'imposta di bollo fissa di 34,20 euro sui risparmi investiti nei conti titoli presso le banche, ma allo stesso tempo viene introdotta una patrimoniale del 2 per mille su titoli e depositi di qualunque ammontare. In pratica, nel 2014 sia i privati con poche centinaia di euro che i milionari dovranno tutti allo Stato il 2 per mille del loro risparmio.

Durata fiscale del leasing – la durata fiscale del leasing viene ridotta alla metà del periodo di ammortamento, mentre per gli immobili passa a dodici anni. Le regole oggi in vigore prevedono che la deducibilità del costo di un leasing sia riconosciuta in un periodo pari ai due terzi della durata dell'ammortamento fiscale. Con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità si va in contro

alle esigenze dei contribuenti, che potranno così vedere riconosciuto il costo fiscale del leasing anche per contratti di durata inferiore rispetto al passato, ma sempre superiori alla metà del periodo di ammortamento del bene.

Limite alle compensazioni di IRPEF, IRES e IRAP (il tetto sale da €.516 mila a €.700 mila) – istituita una “stretta” sulle compensazioni dei crediti fiscali, in analogia a quanto già previsto in tema di IVA (art.10 del D.L. n. 78/2009). Viene infatti introdotta la necessità dell’**apposizione del visto di conformità** della dichiarazione, laddove il contribuente proceda alla compensazione orizzontale di crediti, per **importi superiori a 15.000 euro**, relativi alle **imposte sui redditi** (IRES, e IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP.

Rottamazione cartelle esattoriali – possibile il **pagamento delle cartelle esattoriali** di Equitalia in un’unica soluzione **entro il 28 febbraio 2014 senza applicazione di interessi**. Sono escluse dalla “rottamazione” le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei conti, mentre i termini di prescrizione restano sospesi fino al 15 marzo 2014. La definizione agevolata si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivo.

Controlli Agenzia delle Entrate – Autorizzati i **controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate** per i contribuenti che completeranno il modello 730 concludendo il risultato a credito oltre i 4.000 euro. Il rimborso arriverà dall’ufficio direttamente e non dal sostituto d’imposta.

Conferma bonus mobili per tutto il 2014 - Proroga 2014 per le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie, e bonus mobili, sempre se collegata a **ristrutturazione**, che vede rimanere a sua volta lo sconto al 50%, che poi scenderà al 40% nel 2015. Stessa sorte per le detrazioni sulle **riqualificazioni energetiche**: confermato per un altro anno lo sconto del 65%, che diventerà poi del 50%. Nel 2016, le detrazioni si riallineeranno al 36%. Possibile proroga anche dopo il 2014.

Web Tax - Introdotta la **web tax**, in una formula che prevede l’obbligo di partita Iva per le società che si occupano di pubblicità e diritti d’autore, mentre non viene contemplata per chi si occupa di e-commerce.

Al momento siamo in attesa delle norme attuative ed esplicative che molto probabilmente saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate non prima dell’inizio del mese di febbraio 2014. Il nostro Studio entro la metà del mese di Gennaio c.m. provvederà con apposita circolare ad illustrare nei particolari tutte le novità fiscali della Legge di Stabilità 2014.

Giovedì 02 – IMPOSTE SUL REDDITO- INVENTARIO GIACENZA DI MAGAZZINO AL 31/12/2013

Si ricorda che occorre provvedere alla redazione analitica dell’Inventario Generale delle merci, lavori in corso di esecuzione, etc. esistenti al 31/12/2013, che dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 31 gennaio 2014 al nostro Studio per permettere la redazione del progetto di bilancio riguardante l’esercizio 2013. Si ricorda che l’inventario di magazzino deve essere predisposto con cura e precisione. In particolare: “Merci e Materie Prime” da raggruppare, secondo categorie omogenee (per natura e valore), con l’indicazione del criterio valutativo adottato; “Prodotti Finiti” mediante l’indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti per l’ottenimento dei prodotti stessi; “Prodotti in corso di lavorazione” mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2013; “Lavori e servizi in corso su ordinazione” mediante indicazione analitica del criterio valutativo adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo ragionevolmente maturato fino alla data medesima.

Giovedì 02 – CONTABILITA’ DI MAGAZZINO

Ai sensi dell’art.1 del DPR 9/12/96 n°695, inizia a decorrere dall’esercizio 2014 (secondo periodo d’imposta successivo) l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, per due esercizi sociali consecutivi (2011 e 2012), contemporaneamente i seguenti limiti:

- Ricavi pari a €. 5.164.568,99 (ex 10 miliardi di lire);
- Rimanenze pari a €. 1.032.913,80 (ex 2 miliardi di lire).

Da tale obbligo rimangono esclusi i commercianti al minuto autorizzati ad esercitare l’attività in locali aperti al pubblico o in spazi interni o mediante apparecchi di distribuzione automatica, nonché le attività concernenti somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali. Tale obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti sopra indicati.

Giovedì 02 – ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO 2014 – PER COMPENSAZIONI CREDITI ERARIALI ATTENZIONARE LE CARTELLE ESATTORIALI SCADUTE PER DEBITI ERARIALI.-

Con l’inizio del nuovo anno, è opportuno che la numerazione di fatture, ricevute fiscali, documenti di trasporto, abbia inizio dal numero 1 (uno)/2014. Altresì, si ricorda che occorre compiere la verifica in merito alla periodicità delle liquidazioni IVA (mensile o trimestrale), all’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria e delle scritture ausiliarie di magazzino. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti i contribuenti con posizioni creditorie per imposte e contributi, a fine anno 2013, (es.credito IVA 2013) , possono utilizzare i crediti vantati in compensazione con i debiti per imposte e contributi dovuti sui modelli F24. In caso di utilizzo del credito IVA 2013, va indicato sul mod.F24 nella Sezione Erario: codice tributo 6099 – anno di riferimento 2013 – rateizz. 01/01 – indicare “importo a credito compensato”. Si ricorda che la liquidazione e l’eventuale versamento (se a debito) dell’IVA vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell’anno precedente **non hanno superato i limiti di €. 400.000,00 per le attività di prestazioni di servizi, ovvero di Euro 700.000,00** per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione trimestrale anziché mensile, versando in aggiunta all’imposta gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell’1%. L’opzione si desume dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente. E’ inoltre previsto che la comunicazione dell’opzione esercitata sia effettuata, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione IVA, ovvero nella prima dichiarazione unificata da presentare successivamente alla scelta operata. L’opzione ha durata fino a revoca, con limite minimo annuale. **Si segnala che dal 1° gennaio 2014**, i contribuenti potranno compensare i crediti IVA liberamente per importi annui non superiori a €.5.000,00. Mentre se intendono compensare crediti oltre i 5.000,00 euro devono attendere di presentare la dichiarazione annuale IVA, il cui inizio di presentazione decorre dal 1°febbraio 2014. Inoltre, per le compensazioni IVA superiori a €.15.000,00 i Contribuenti hanno la possibilità di richiedere al loro Consulente Fiscale la presentazione della dichiarazione **annuale IVA con l’apposizione del visto di**

conformità, il cui termine di presentazione, come innanzi detto, decorre dal 1° febbraio 2014, mentre le compensazioni del credito IVA 2013 potranno essere effettuate, da chi appone il visto di conformità, a partire dal 16 marzo 2014. **Tuttavia, al fine delle compensazioni delle imposte erariali a credito, bisogna verificare se in Esattoria risultano debiti per imposte erariali, di ammontare superiore a €1.500,00, iscritte a ruolo scadute e non pagate.**

Giovedì 02 – NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO DAL 1° GENNAIO 2014

Dal 1° gennaio 2014 nuovo scenario per le imposte di registro, ipotecarie e catastali che porta sconti ma anche rincari. La rivoluzione è frutto del decreto Istruzione approvato dal Governo (DI 104/2013 pubblicato sulla G.U. del 12/09/2013) che si innesca sul federalismo municipale (Dlgs 23/2011 art.10). A partire dal 1° gennaio 2014, in luogo delle molteplici aliquote dell'imposta di registro oggi applicabile, per i trasferimenti immobiliari si applicheranno solo due aliquote: -2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle accatastate in A1, A8 o A9) in presenza delle condizioni per l'agevolazione prima casa; -9% in tutti gli altri casi. La nuova normativa prevede l'abrogazione di tutte le agevolazioni previste attualmente: si tratta ad esempio di quelle previste per la piccola proprietà contadina, per i terreni montani, per i trasferimenti di edifici storici tra privati, per i procedimenti di separazione e di divorzio. In tema di imposte ipotecarie e catastali, si passa dalla misura proporzionale del 2% e dell'1% o dell'importo fisso di Euro 168 a seconda dei casi, all'importo fisso di 50 Euro per ciascuna.

Si passa poi all'importo di 200 Euro (ex €168) in tutti i casi l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa come nel caso dei contratti di comodato di immobili. Resta immutata l'imposta fissa di registro nella misura di € 67,00 come nel caso della cessione del contratto di locazione. Sempre dal 1° gennaio 2014 varierà la definizione di abitazione non di lusso al fine di poter beneficiare del trattamento di favore previsto per l'acquisto di immobili aventi le caratteristiche di prima casa in tema di imposta di registro e ipocatastale. Tale definizione non sarà più legata alle caratteristiche dell'immobile in termini di superficie utile o della presenza o meno di piscine o campi da tennis come avviene attualmente, ma si farà riferimento solo alla categoria catastale: saranno considerate di lusso quelle accatastate nelle categorie **A1, A8 e A9**. Calando la nuova imposizione ai casi concreti si evidenzia una diminuzione di tassazione in ambito di rapporti fra privati, ma un aumento nel caso in cui si acquisti un immobile per il quale era prevista un'agevolazione. Ad esempio i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti non in possesso della qualifica di coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali) fino al 2013 tassati al 18% (15% imposta di registro, 2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale) passano ad un'imposizione totale del 9% + 100 Euro a titolo di imposte ipotecarie e catastale, con un consistente risparmio di imposta. Se gli acquirenti potessero fregiarsi della qualifica di coltivatori diretti o IAP passerebbero da un'imposizione agevolata di 168 Euro (imposta di registro)+168 (imposta ipotecaria)+1% (imposta catastale), all'imposizione ordinaria del 9% (imposta di registro) + 100 Euro di imposte ipotecarie e catastali con un forte aggravio di tassazione. Nell'ambito dei terreni edificabili si assiste invece ad un beneficio per il contribuente in quanto all'8% di imposta di registro + 2% ipotecaria + 1% catastale dell'anno 2013, si passa al 9% imposta di registro + 100 Euro ipocatastali. Nell'ambito dei fabbricati compravenduti da privati con le caratteristiche di prima casa tassati nel 2013 al 3% (imposta di registro) + 168 Euro (imposta catastale) + 168 Euro (imposta ipotecaria), la nuova tassazione prevede un'imposta di registro del 2% + 100 Euro di imposte ipocatastali con un beneficio quindi in capo al contribuente. Se l'immobile invece è una seconda casa o un'immobile non abitativo (es. negozio) e la compravendita avviene sempre tra privati la tassazione passerà dal 10% (7% imposta di registro + 2% ipotecaria + 1% catastale) dell'anno 2013 al 9% per l'imposta di registro + 100 Euro di ipocatastale generando anche in questo caso un risparmio di imposte. La maggiore tassazione la si evidenzierà invece nel caso in cui oggetto della compravendita saranno ad esempio:

- immobili vincolati per pregi storico-artistici non aventi per l'acquirente le caratteristiche prima casa in quanto l'imposta di registro passa dal 3% + 2% ipotecaria + 1% catastale dell'anno 2013, al 9% + 100 Euro ipocatastale.
- procedimenti di separazione e di divorzio esenti fino al 2013 da ogni tributo, dal 1° gennaio 2014 "puniti" con un imposta di registro del 3% se l'immobile oggetto di trasferimento ha per l'acquirente i requisiti prima casa o del 9% in caso contrario oltre a 100 Euro di ipocatastali per entrambe le ipotesi.

Nel caso in cui l'immobile oggetto di compravendita sia venduto da un'impresa al privato occorre rammentare che l'imposta di registro è dovuta in misura percentuale solo relativamente agli atti esenti IVA; diversamente, qualora l'atto sia imponibile IVA, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. Calando tale considerazione nell'ambito della futura nuova imposizione, che comunque non modifica la normativa IVA sui trasferimenti immobiliari, si può dedurre che:

- in caso di compravendita di immobile abitativo soggetta ad IVA, la imposizione comporterà un leggero aumento di tassazione in termini di imposte in quanto le imposte fisse del 2013 di Euro 168,00 ipotecarie e catastali, aumentano ad Euro 200,00 ciascuna. Nel caso in cui, invece, l'atto sia esente IVA la tassazione del 7% a titolo di imposta di registro + 2% ipotecaria + 1% catastale, passa al 9% per l'imposta di registro + 100 Euro a titolo di ipocatastale con un leggero risparmio di imposte.

Giovedì 02 – DAL 1° GENNAIO 2014 IVA DAL 4% AL 10% - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Con l'entrata in vigore del **D.L. n. 63/2013** il 5 giugno 2013, è stata modificata, con decorrenza **1° gennaio 2014**, l'**aliquota Iva per la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei distributori automatici**. In particolare l'art. 20 del menzionato decreto, da un lato va ad abrogare il punto 38 della tabella A Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici **collocati** in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività, mentre dall'altro, modifica il punto 121 della tabella A Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, assoggettando la somministrazione di alimenti e bevande, **anche tramite distributori automatici**, ad aliquota 10%. Per eliminare dubbi sulla qualificazione della somministrazione di alimenti e bevande come **prestazione di fare o dare**, l'art. 3 comma 2 punto 4 del D.P.R. 633/1972 la definisce come **servizio**. Nell'accezione "**somministrazione**" rientrano tutte le operazioni che consentono la consumazione in loco degli alimenti preconfezionati (panini, snack, merendine, ...) e bevande calde o fredde (tè, acqua minerale, caffè, ecc...), le quali possono essere eseguite anche mediante distributori automatici funzionanti con moneta o titoli simili. Il legislatore inquadra l'insieme delle prestazioni **unitariamente**, e pertanto le assoggetta ad un'unica aliquota, **4% o 10%**. Il contratto di somministrazione avente ad oggetto beni **diversi** da alimenti o bevande costituisce invece **cessione di beni**. La disciplina in essere fino al 31 dicembre 2013 prevede l'**applicazione dell'aliquota agevolata al 4%** per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata: mediante distributori automatici; tramite *ticket restaurant*;

tramite *cardelettroniche* (R.M. 63/E 17 maggio 2005); in pubblici esercizi inderogabilmente muniti di apposita licenza e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese in presenza di specifiche convenzioni a favore esclusivo dei dipendenti; mense aziendali; mense per indigenti. Ad oggi, la somministrazione **effettuata** tramite distributori automatici, per usufruire dell'aliquota agevolata al 4%, deve rispettare i disposti del punto 38) della tabella A Parte II, e quindi deve essere effettuata: tramite distributori automatici; presso distributori situati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività. Qualora invece il **distributore** fosse **posizionato** in luoghi diversi da quelli menzionati, come ad esempio centri commerciali, stazioni ferroviarie, stazioni marittime e aeroporti, torna applicabile l'aliquota al 10%. Si precisa che l'aliquota agevolata al 4% trova applicazione anche alle somministrazioni effettuate nei luoghi "agevolati" con distributori e apparecchi funzionanti a **capsule e cialde**. Tuttavia, nel caso in cui le capsule e cialde siano cedute a soggetti diversi dal consumatore finale (quindi nei passaggi B2B), si applica l'aliquota propria del prodotto ceduto. (R.M. n. 124/E 1 agosto 2000). Sotto il profilo degli acquisti, l'art. 19bis-1 del D.P.R. 633/1972 consente la detrazione Iva su alimenti e bevande somministrate attraverso distributori automatici collocati nei **locali dell'impresa** indipendentemente dal valore unitario, mentre la **R.M. n.124/E 1 agosto 2000** sopra richiamata, conferma la detrazione per l'acquisto di capsule e cialde inserite manualmente negli erogatori di bevande. La norma non menziona il trattamento ai fini della detrazione Iva su alimenti e bevande somministrate attraverso distributori automatici collocati all'interno di **studi professionali**, ma, ad avviso di chi scrive, si ritiene applicabile il medesimo trattamento previsto per le imprese. Nella sua versione originaria, l'art. 20 del D.L. n. 63/2013 prevedeva il passaggio dall'aliquota del 4% a quella del 10% per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori collocati nei luoghi citati, mentre contemplava il passaggio dall'aliquota del 10% al 22% negli altri casi. Tuttavia, a partire dal **1° gennaio 2014**, a seguito delle correzioni apportate dalla **legge di conversione n. 90/2013**, viene abolito il punto 38 della tabella A Parte II e nel contempo modificato il punto 121 della tabella A Parte III, determinando l'applicazione dell'**aliquota al 10%** per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande **indipendentemente dal luogo di ubicazione dei distributori**. Quindi, i **gestori di distributori automatici**, per evitare di perdere in marginalità, come diretta conseguenza del cambio di aliquota **aumenteranno in misura proporzionale i prezzi applicati**.

Venerdì 10 – COMPENSI CORRISPONDI ENTIRO IL 12 GENNAIO – in via cautelativa si anticipa ad oggi-

In considerazione che il dodici cade di domenica e il giorno undici è sabato, ai sensi dell'art.51, comma 1, del DPR N.917/86, il criterio di <<cassa allargato>>, vale a dire il principio secondo il quale i compensi si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche se di fatto erogati i primi 12 giorni del periodo d'imposta successivo, si applica ai soli redditi di lavoro dipendente e assimilato. Pertanto, ove l'emolumento all'Organo Amministrativo rientri tra i redditi di lavoro autonomo, il percettore li considererà percepiti nel periodo d'imposta solo se erogati entro il 31 dicembre. Viceversa, ove gli emolumenti per l'Amministratore siano da qualificare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il percettore e l'erogante applicheranno rispettivamente il criterio di cassa allargato considerando i compensi nel periodo d'imposta ancorchè pagati nei primi 12 giorni del periodo d'imposta successivo.

Mercoledì 15 – ANNOTAZIONE COMULATIVA NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

Scade il termine per entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri (art.6, comma 4, DPR del 9/12/96 n.695). La facoltà di annotazione cumulativa mensile, può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono ricevuta fiscale (C.M.45/E del 19/2/97).

Mercoledì 15 - IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA - EMISSIONE DELLA FATTURA

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel **mese precedente**.

N.B.: Di tali fatture si deve tenere conto nella liquidazione del mese di Dicembre 2013.

Mercoledì 15 - IVA – AGRITURISMO - REGISTRAZIONI

Le imprese agrituristiche che rilasciano la "Ricevuta Fiscale" devono, entro oggi, annotare nel registro dei corrispettivi le operazioni effettuate nel mese precedente, se non hanno provveduto all'annotazione analitica.

Mercoledì 15 – ILDD. e IVA – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – E PRO-LOCO – ANNOTAZIONI DELLE OPERAZIONI

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.25, comma 1, L.13/05/1999, n°133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.16/12/1991, n.398, (ricavi da attività commerciali non superiori a euro 250 mila) scade il termine per annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art.9, DPR 30/12/1999, n.544). Le medesime disposizioni si applicano alle Associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco. I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11/02/1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente: - i proventi di cui all'art.25, comma 1, citata L.n.133/1999, che non costituiscono reddito imponibile; - le plusvalenze patrimoniale; - le operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art.47, D.L.30/08/1993, n°331, convertito dalla Legge 29/10/1993, n.427.-

Mercoledì 15 - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ED IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 16/12/2013 - REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA MENSILE

Scade il termine per i contribuenti mensili per sanare le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in aumento, che andavano computate nella liquidazione con scadenza il **16/12 scorso**.

Per sanare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito i contribuenti debbono provvedere a regolarizzare la loro posizione nel modo che segue: **-entro 30 giorni dalla data del mancato versamento dell'imposta e nel frattempo la violazione non sia stata già constatata o non risultano iniziati ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria, giusto quanto previsto dall'art.13 del D.lgs 18/12/1997 n.472, può regolarizzare il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3% (pari ad 1/10 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale dell'2,5% (in vigore dal 1° gennaio 2012 e fino al 31/12/2013), interessi moratori calcolati al tasso legale dell'1% (in vigore dal 1° gennaio 2014) con maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500). Inoltre, chi vuole ravvedersi per inadempimenti che superano i 30 giorni può regolarizzare il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati con i tassi legali suddetti con maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500).**

Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza dello scorso mese. **Per quanto riguarda gli interessi, dal 22/05/2007 giusta Risoluzione n°109 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:**

-“1989”, Interessi sul ravvedimento IRPEF; “1990” interessi sul ravvedimento IRES; “1991” interessi sul ravvedimento IVA; “1992” interessi sul ravvedimento Imposte Sostitutive”; “1993” interessi sul ravvedimento IRAP”; “1994” interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale”; “1995” interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale”; “3906” interessi ravvedimento ICI”;

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi su ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice tributo cumulando quanto dovuto.

I codici tributo per le sanzioni, da utilizzare in caso di ravvedimento operoso nel mod.F24, sono:

-8901 “Sanzione pecuniaria Irpef”; -8902 “Sanzione pecuniaria addiz.reg.Irpef”;-8903 “Sanzione pecuniaria addiz.comunale Irpef”; 8904 “Sanzione pecuniaria IVA;-8905 “Sanzione pecuniaria Irpeg”; 8906 “Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta”; 8907 “Sanzione pecuniaria IRAP”;-8908 “Sanzione pecuniaria altre II.DD.”; 8909 “Sanzione pecuniaria imp.intratt.”;-8910 “Sanz.pec.IVA forf.conn.imp.Intratt.”;-8911 “Sanz.pecun. altre violazioni tributarie relative ad imp.sui redditi,imp.sost.IRAP, e IVA ravvedimento;-8912 “Sanz.pec.relat.anagr.trib. e cod.fisc.imp.redd.imp.sost.irap e IVA ravv.””;-8918 “Sanzione pecuniaria IRES”; 8913 “Sanzione pecuniaria imposte sostitutive” ettc.

Errori formali: il comma 5-bis dell'art.6 D.lgs. 18/12/97 n.472 prevede la non punibilità per le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. **Correzioni di errori:** vedasi la Circ.Ag.Entrate n.5/E del 21/01/2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del mod.F24.

Giovedì 16 - INPS DIPENDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2013 -

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assegni familiari, etc. di competenza ai periodi di paga del mese di **Dicembre 2013 (Mod. DM10/2)**. Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 indicando i contributi nella sezione INPS facendolo precedere dalla causale “DM10”**.

Giovedì 16 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO -MESE DI DICEMBRE 2013

Per gli esercenti le attività elencate nella tariffa allegata al DPR.640/72, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il mod.F24 –codice tributo 6728. L'imposta sugli intrattenimenti si applica nella misura del 16%, mentre l'IVA nella misura del 22%, sul biglietto d'ingresso di discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Pertanto, per esempio sull'ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione di €.20,00, si avrà: base imponibile €.14,92; ISI=16%=2,32; IVA=22%=3,19.

Giovedì 16 - ENPALS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2013 -

Pagamento da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport dei contributi inerenti il mese scorso. Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 – codice tributo CCLS**.

Giovedì 16 - ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, **immessi in consumo nel mese precedente** (art.3, comma 4, del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26/10/95 N°504, come modificato dall'art.8bis, D.L.1/10/2001 n°356, convertito dalla Legge 30/11/2001 n.418). **Il versamento va effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante utilizzo del modello F24/Accise.**

Giovedì 16 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – Legge Biagi-

Scade oggi il versamento della ritenuta d'acconto codice **1040** (lavoro occasionale). **Tali rapporti occasionali sono regolamentati dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi)**. Infatti per prestazioni occasionali, **sono intese i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro**, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 61 comma 1. E cioè trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Giovedì 16 – IVA – DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE – COMUNICAZIONE TELEMATICA

In relazione all'obbligo di presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art.1, D.L. 29/12/1984, N.746, convertito dalla L.27/02/1984, n.17, come modificato dall'art.1, comma 381, L.30/12/2004, n.311) scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Si avvertono i Gentili Clienti, che qualora ricevano una lettera d'intento da parte di un esportatore abituale (ossia una richiesta da parte di un Cliente a non applicare l'IVA nelle fatture a questo destinate) occorrerà **fornire tempestivamente una copia al nostro Studio** in modo tale da poter porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. Ciò al fine di evitare in caso di omessa presentazione telematica della dichiarazione d'intento, sanzioni che vanno dal 100% al 200% dell'IVA non applicata in fattura.-

Giovedì 16 - IVA - CONTRIBUENTI MENSILI - VERSAMENTO -MESE DI DICEMBRE 2013 – ASPETTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI PER MANCATI VERSAMENTI

Per i **contribuenti mensili** scade oggi il termine per l'effettuazione del versamento con il modello F24 sulla base della liquidazione relativa al mese di **DICEMBRE 2013**. Per il pagamento bisogna utilizzare il **codice tributo “6012” – anno di riferimento “2013”**. Il debito IVA potrà essere compensato nel modello F24 con i crediti d'imposta precedenti, risultanti da dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria (art.17 D.lgs 241/97 e succ.modif.). **Se l'importo non supera €.25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.**

Aspetti Sanzionatori Amministrativi in caso di mancato versamento: -entro 30 giorni dalla data del mancato versamento dell'imposta e nel frattempo la violazione non sia stata già constatata o non risultano iniziati ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria, perché in questa fattispecie di constatazione la sanzione viene applicata dall'Ufficio Finanziario nella misura del 30% dell'IVA non versata, giusto quanto previsto dall'art.13 del D.lgs 18/12/1997 n.472, **può regolarizzare (Ravvedimento Breve) il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3% (pari ad 1/10 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale dell'1,5% fino al 31/12/2011, del 2,5% dal 1° gennaio 2012, e dell'1% dal 1° gennaio 2014**, con maturazione giorno per giorno ($C \times gg \times r / 36500$). Inoltre, chi vuole ravvedersi per inadempimenti che superano i 30 giorni (**Ravvedimento Lungo**) e comunque entro e non oltre il termine per la presentazione del modello Unico per l'anno d'imposta di competenza (**esempio: per l'anno 2013 entro e non oltre il 30/09/2014**), **può regolarizzare il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati come sopra.**

Aspetti Sanzionatori Penali: in relazione alla **fattispecie penale dell'omesso versamento dell'IVA** risultante dalla dichiarazione annuale, se l'ammontare **eccede 50 mila euro** per ciascun periodo d'imposta (art.10-ter, D.lgs. 10/03/2000, n.74), **è stato precisato** che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art.10-ter nell'omesso versamento dell'IVA “dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo”. Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade di solito il **27 Dicembre di ogni anno**, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento all'anno d'imposta 2013, **qualora l'importo non versato entro la data del 27/12/2014 sia superiore ad euro 50 mila.** (Circ.Ag.Entrate n.28/E del 04/08/2006).

Giovedì 16 - ILDD. - SOSTITUTI D'IMPOSTA - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE – OPERATE NEL MESE DICEMBRE 2013 – AGENTI RITENUTA 23% -

Scade il termine per il versamento diretto delle ritenute operate nel mese precedente su: -redditi di lavoro dipendente (**1001**), indennità cessazione rapporto di agenzia, autonomo (**1040**), provvigioni (**1038**), **collaborazioni Co.Co.Co. (codice tributo 1004)**, ritenute a titolo d'imposta (**1037**) ..etc..I datori di lavoro che hanno effettuato a dicembre le operazioni di conguaglio devono versare entro oggi la rata dell'Addizionale Regionale codice tributo 3802, nonché dell'addizionale Irpef comunale codice tributo 3847 (acconto pagabile in 9 rate) e/o 3848 (saldo pagabile in 11 rate). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate in materia dall'art.21, legge 27/12/97 n.449, tra le quali si segnala: -l'elevazione al 20% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; - l'inclusione tra i sostituti d'imposta delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, nonché del Condominio. Si segnala che i Curatori Fallimentari e Commissari Liquidatori, assumono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.L. 04/07/2006 n.223. Inoltre, dall'1.1.2007 il Condominio deve applicare una ritenuta d'acconto del 4% su tutti i corrispettivi pagati su contratti di appalto di opere e servizi. Le ritenute vanno versate dai Condomini con i seguenti codici tributo: 1019 se i percipienti sono soggetti IRPEF e 1020 se i percipienti sono soggetti IRES. **Si ricorda che sulle Provvigioni corrisposte dall'1.1.2003, viene applicata la ritenuta del 23%. (art.25/bis DPR n.600/73) sul 50% e/o 20% dell'imponibile provvigionale corrisposto agli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti, procacciatori d'affari).** **Per una migliore gestione delle ritenute d'acconto operate, è corretto, ai fini contabili, rilevare le stesse al momento del pagamento ai percipienti (criterio di cassa).** **N.B.: ai fini della compilazione delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi ebbene conservare durante il periodo d'imposta in apposita cartella copie delle fatture ricevute e copie degli F24 pagati.**

Giovedì 16 - INPS - GESTIONE SEPARATA - ex LEGGE N°335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 20% - 27,72% - DICEMBRE 2013-

Scade il termine per il versamento del **contributo INPS 18%, o del 27,72%** sui compensi corrisposti nel mese precedente (ex legge 335/95). Il contributo in esame si calcola sui compensi (per rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio**) determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposte sui redditi. Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico del collaboratore o dell'incaricato;
- per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

Ai fini contributivi vengono applicate le seguenti aliquote e, in particolare:

-20% per gli iscritti alla gestione separata che risultano altresì iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (codice tributo C10);

-27,72% agli iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (codice tributo CXX).

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. **Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'Associazione in Partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (i.v.s.). Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato (codice tributo ASS). Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.**

Lunedì 20 – MISURATORI FISCALI – COMUNICAZIONE OPERAZIONI DI VERIFICA EFFETTUATE

Per i fabbricanti ed i laboratori di verifica abilitati scade il termine per la comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali effettuate nel trimestre solare precedente <<Ottobre-Novembre-Dicembre 2013>> (Prov. Ag. Entrate 16/05/2005)

Lunedì 20 – TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

Scade il termine ai sensi degli artt.63, 70 e 79 del D.Lgs. 15/11/93 n.507, per la presentazione al Comune competente, su appositi modelli predisposti dallo stesso Ente: -della denuncia delle superfici tassabili per le quali è iniziata nel 2013 l'occupazione o la detenzione; -delle denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo.

Lunedì 20 – CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2013 -

Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Lunedì 20 – CONAI – DENUNCIA IMBALLAGGI MESE DI DICEMBRE 2013 – Versamento Contributo mese di Settembre 2013

Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti iscritti al CONAI per calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. I contribuenti soggetti al Conai sono **i produttori e gli utilizzatori non finali di imballaggi.**

Il CONAI ha stabilito che i termini delle dichiarazioni periodiche possono essere così presentate:

- annuali - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata non superiore a Euro 310,00;
- trimestrali - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata superiore a Euro 310,00 ma non superiore a Euro 31.000,00;
- mensile - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata superiore a Euro 31.000,00.

L'entità del contributo ambientale per il 2013 riguarda: Acciaio Euro/t.31,00; Alluminio Euro/t. 45,00; Carta 14,00 Euro/t; Legno 8,00 Euro/t; Plastica 120,00 Euro/t; Vetro 17,82 Euro/ton.

Il CONAI in una ottica di semplificazione non impone alcun obbligo ai consorziati nel rispetto delle suindicate periodicità, ma una facoltà. Entro oggi i contribuenti soggetti al CONAI devono versare il contributo relativo alla dichiarazione mensile presentata per il mese di Settembre 2013 entro il 20 Ottobre 2013.

Si fa presente che il contributo ambientale Conai esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione.

Per maggiori chiarimenti consultare il sito internet: CONAI.org.

Lunedì 27 - ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA DICEMBRE 2013 -

Invio da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport della denuncia contributiva mod.031/R relativa al mese scorso.

Lunedì 27 - ENPAIA – PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IMPIEGATI AGRICOLI-

Scade il termine per il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli impiegati e i dirigenti dello specifico settore. Il versamento deve essere eseguito utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall'Ente stesso.

Lunedì 27 - IVA - SCAMBI INTRACOMUNITARI MENSILI DICEMBRE 2013 E/O 4°TRIM.2013

- ELENCHI MENSILI CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI

- ELENCHI MENSILI ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI

Oggi scade l'invio telematico riguardante le operazioni intracomunitarie effettuate - ricevute nel mese di Dicembre 2013 e/o del 4°trimestre 2013.

Per quanto riguarda i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

- Modello INTRA-1 per Cessioni Intracomunitarie di beni e Prestazioni di Servizi resi;
- Modello INTRA-2 per Acquisti Intracomunitari di beni e Prestazioni di servizi ricevuti.

Nel dettaglio si evidenzia che:

- il **frontespizio** contiene i dati generali e riassuntivi dell'elenco;
- la sezione **bis** riepiloga le cessioni registrate (modello INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (modello INTRA2bis) nel periodo di riferimento;
- la sezione **ter** riporta le rettifiche relative a periodi precedenti;
- la sezione **quater** riepiloga i **servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento**;
- la sezione **quinquies** serve per comunicare eventuali rettifiche.

Con **Circolare 17 febbraio 2010, n. 5**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **non dovranno essere irrogate sanzioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione dei modelli Intrastat, relativi ai mesi **da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali)**, a patto che le stesse siano state **sanate trasmettendo, entro il 20 luglio, gli elenchi integrativi**. Tale previsione si è resa necessaria a seguito delle obiettive condizioni di incertezza, conseguenti alla **mancata pubblicazione della normativa italiana di recepimento delle direttive comunitarie in materia di IVA**.

Viene inoltre prevista la nuova **soglia pari a 50.000 euro annui per gli elenchi trimestrali, oltre 50.000 euro annui scatta l'obbligo di presentazione mensile**; diversamente, **non è più ammessa la frequenza annuale per gli operatori minori od occasionali**.

Si rammenta che dal **1°Luglio 2013** gli stati membri **sono passati da 27 a 28**, infatti, è entrata a far parte della U.E. la CROAZIA. Pertanto gli Stati membri della U.E. all'1.7.2013 sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Si ricorda che dall'1.1.2002 i 12 Stati membri della U.E. che hanno adottato l'Euro, come valuta sono stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Dall'1.1.2007 la Slovenia ha adottato l'Euro, dall'1.1.2008 adottano l'euro gli Stati di Malta e Cipro, dall'1/1/2009 adotta l'euro la Repubblica Slovacca, dall'1/1/2011 adotta l'euro l'Estonia, dall'1/1/2014 adotta l'euro la Lettonia, portando a **18 i Paesi UE** che adottano come valuta l'Euro (€).

N.B.: Ravvedimento: posto che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche il contribuente può regolarizzare errori ed omissioni entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Il perfezionamento del ravvedimento avviene attraverso: la presentazione del modello precedentemente omesso, ovvero la nuova presentazione del modello errato inviato in precedenza e il pagamento della sanzione. La sanzione, secondo il disposto dell'art.13, co.1, lett.b) del D.lgs.472/97, è prevista in €516,00 che si riduce di 1/8, quindi a **€64,00**. Il codice tributo da utilizzare sul modello F24 è **"8911"**.

Giovedì 30 - IVA – C.C.I.A.A. - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ENTRO IL 31/12/2013 -

Si rammenta che i soggetti che hanno cessato l'attività il 31/12/2013, entro 30 giorni e cioè entro il 30 gennaio 2014, devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di cui all'art.35 del DPR. N.633/72 all'Ufficio IVA competente e/o Agenzia delle Entrate ed a effettuare tutte le altre comunicazioni di rito agli Organi competenti (Camera di Commercio, Comune, etc.).

Giovedì 30 - IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI - Versamento imposta

Oggi scade il termine per il versamento relativo a:

- **cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1°Gennaio 2014;**
- **contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dall'1/1/2014.**
- **contratti di locazione non registrati aventi canoni non superiori a Euro 1.291,14 (ex vecchie lire 2.500.000) sono soggetti a registrazione.**

L'imposta di registro va versata utilizzando la nuova **delega di pagamento F23**, utilizzando gli appositi codici tributo all'uopo predisposti: ad esempio:

- “imposta registro per contratti di locazione fabbricati 1°annualità” codice **115T**;
- “imposta registro per contratti di locazione fabbricati annualità successive” codice **112T**;
- “imposta registro per risoluzioni contratti di locazione e affitti codice **113T- Euro 67,00**;
- “imposta registro per proroghe affitti fabbricati” codice **114T**;
- “imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-intero periodo” codice **107T**;
- “imposta di registro tasso fisso” codice **109T- Euro 200,00**;
- “imposta di registro cessione” codice **110 T**;

- per prima registrazione - codice causale “RP” e codice ufficio “TXV” **Ufficio Agenzia Entrate di Marsala**.

N.B: I contratti anche verbali di locazione ed affitto di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso, previo versamento dell'imposta di registro ed assolvimento dell'imposta di bollo €16,00 ogni quattro pagine, per cui entro 30 giorni il contratto deve essere presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento. **Altri tipi di contratti e scritture private vanno registrati entro 20 giorni** dalla data di decorrenza del contratto stesso. **Per quanto riguarda gli Immobili Strumentali ceduti in affitto**, giusto art.35, commi 8 e seguenti del D.L. 4/7/2006 n.233, (conv. in Legge 4/08/2006 n°248) e circolare 33/E del 16/11/2006, bisogna assoggettare ad imposta di registro dell'1% il canone locativo annuale ancorché assoggettato ad IVA. Non bisogna disattendere l'obbligo della comunicazione prevista dall'art.12) D.L. 21/03/1978 n°59, giusta circolare n.557 del 31/05/2011 del Ministero dell'Interno, per chi nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, ceda ad altri, in locazione per uso abitativo un fabbricato per un periodo superiore ad un mese, **deve entro 48 ore** dalla consegna del medesimo, **comunicare la cessione del fabbricato alla Autorità di Pubblica Sicurezza**. La sanzione amministrativa in caso di mancata comunicazione va da €103,00 a €1.549,00.-Dal 1°Giugno 2010, giusto D.L.31/05/2010 n°78, è obbligatorio indicare nei contratti di locazione, di comodato, gli identificativi catastali dei beni immobili, oggetto di locazione, affitto e comodato. Per rinnovi e risoluzioni di contratti di locazione bisogna presentare all'Agenzia apposito **modello CDC. Regime opzionale per la cedolare secca**: la registrazione per gli affitti di immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche vanno esclusivamente registrati in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello semplificato **SIRIA**. Con l'opzione per la cedolare secca si paga l'imposta sostitutiva del 21% o del 19% che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché l'imposta di registro sulle risoluzioni o proroghe del contratto di locazione. **N.B.: dal 04/08/2013** è obbligatorio allegare al contratto di locazione il certificato **A.P.E.** (Attestato Prestazione Energetica).

**Venerdì 31 – OPERAZIONI CON PAESI c.d. “BLACK-LIST” – MESE DI DICEMBRE 2013 e/o 4°TRI.2013
PRESENTAZIONI ELENCHI RIEPILOGATIVI IN VIA TELEMATICA**

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori (paesi c.d. “black-list”) individuati dai D.M. 4 maggio 1990, D.M. 21 novembre 2001 e D.M. 27 luglio 2010, scade il termine di presentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di Dicembre 2013 e/o 4°trimestre 2013.

Gli elenchi sono presentati con riferimento:

-a periodi trimestrali per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un’ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

-a periodi mensili per i soggetti che non si trovano nelle condizioni cui sopra (D.M. 30 marzo 2010).

Per la corretta compilazione dei modelli e per non incorrere in sanzioni (da €.516 a €.4.131) è obbligatorio richiedere, ai Fornitori e Clienti black-list, il numero di codice fiscale e partita IVA assegnatogli nel loro Paese!!!!!!.

Gli elenchi sono presentati all’Agenzia delle Entrate per via telematica. -

L’omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da euro 516,00 ad euro 4.131,00. Considerate le obiettive condizioni di incertezza l’Agenzia delle Entrate con la circolare n°54/E del 28/10/2010 non applicherà sanzioni per violazioni nella compilazione degli elenchi black-list se entro il 31/01/2011 si provvederà a sanare errori commessi sui modelli del trimestre luglio-settembre 2010 oppure sui modelli mensili luglio-novembre 2010.-

Venerdì 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE -RINNOVO

Scade il termine per eseguire il rinnovo della tassa automobilistica per i veicoli per i quali il prescritto periodo di validità della tassa precedente è scaduto a Dicembre 2013.

Venerdì 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE ADDIZIONALE ERARIALE – Cosiddetto SUPERBOLLO

Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo). L'addizionale è stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf ed è pari a **10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.**

Per il 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw (articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf). **Per l'anno 2011** i contribuenti che devono versare il superbollo sono coloro che il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011) risultavano essere possessori di un'automobile con potenza superiore ai 225 kw. A partire dal 2012 il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw. Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). Non devono versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. L'addizionale erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è storico (circolare n. 49 - pdf). Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e il **codice tributo da utilizzare è il "3364"** (risoluzione n. 101 del 20/10/2011). Il pagamento **per il 2011 andava effettuato entro il 10 novembre**. In pratica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U. dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina i tempi e le modalità di versamento. L'importo da versare è pari 10 euro per ogni Kw che eccede i 225 Kw. A partire **dal 2012** il versamento va effettuato, invece, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw. **L'addizionale e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni** dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e **non e' più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.**

Venerdì 31 - IVA – IMBALLAGGI E RECIPIENTI NON RESTITUITI- FATTURAZIONE

Termine ultimo per procedere, ai sensi del DM 11/8/75, alla fatturazione degli imballaggi e dei recipienti di cui all'art.15, primo comma, n°4 del DPR 633/72, non restituiti nel corso dell'anno solare precedente.

Venerdì 31 – CONCESSIONI REGIONALI – TASSA ANNUALE – VERSAMENTO

Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni regionali per le quali la tariffa annessa al D.lgs. 22/06/91, n.230, prevede la scadenza al 31 gennaio.

Venerdì 31 – CONCESSIONI GOVERNATIVE – TASSA ANNUALE – VERSAMENTO

Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni governative per le quali la tariffa allegata al D.P.R. 26/10/72, n.641, non prevede un diverso termine.

Venerdì 31 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – PAGAMENTO ANNUALE

Scade il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale, salvo che entro lo stesso termine non sia presentata denuncia di cessazione (art.8, comma 3, D.lgs. 15/11/93 n°507). Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in 4 rate trimestrali anticipate (gennaio-marzo-giugno-settembre) qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

Venerdì 31 – TOSAP – PAGAMENTO TASSA ANNUALE

Scade il termine per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi. In relazione alla facoltà di corrispondere la predetta tassa – se di importo superiore a Euro 258,23 in quattro rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi gennaio, aprile, luglio e ottobre. (art.50, comma 5-bis, D.lgs. 15/11/93 n°507).

Venerdì 31 - IVA - ADEMPIMENTI DI FINE MESE

Fatture di acquisto:

Con D.Lgs. 2/9/97 n°313 a decorrere dal 1°Gennaio 1998 è stata introdotta una nuova formulazione dell'art.25, primo comma, DPR N.633/72, a norma del quale le fatture d'acquisto debbono essere annotate entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta ed è stato contestualmente abrogato l'art.6 comma 5, DPR 9/12/96 n.695. Il diritto alla detrazione (art.19, 1°comma, DPR 633/72) dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Sedi secondarie:

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art.73, comma 1°, DPR N.633/72 e DD.MM. 18/11/76 e 6/6/79, C.M.328/E del 24/12/97).

Plafond:

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare od importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, scade il termine per annotare l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta. L'annotazione nel libro IVA non è più obbligatoria, ma occorre tenere sempre aggiornato l'importo del Plafond utilizzabile. Infatti ove gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria richiedano tale dato ebbero averlo subito disponibile e stamparlo su apposito tabulato. (Art.10 DPR N°435 del 7/12/2001).

Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative:

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Scheda Carburante - Rilevazioni dei chilometri:

Ai sensi dell'art.4 del DPR N.10/11/97 n.444, i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa **devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre (scheda mensile e/o trimestrale) - il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti (C.M.205/E del 12/8/98). Ciò al fine di portare in detrazione l'IVA, nonché rendere deducibile il costo ai fini del reddito.** Si fa presente che stante la natura soggettiva dell'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto dei carburanti, i contribuenti che si trovano nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla detrazione, devono necessariamente provvedere alla registrazione della scheda carburante nei termini e con le modalità previste dall'art.4 del DPR 10/11/97 n°444 e cioè ai sensi dell'art.25 del DPR n°633/72 e ss.mm.. Mentre i contribuenti, per i quali l'imposta è indetraibile, possono avvalersi della insussistenza della registrazione della scheda carburante nell'apposito registro IVA acquisti (art.6, comma 7, DPR N°695/96). **La circolare 42/E del 09/11/2012**, ha definito le linee guida necessarie a rendere operativa la disposizione introdotta all'articolo 7) del DL 70/11 (decreto sviluppo), per favorire la dematerializzazione dei documenti (schede carburanti) negli **acquisti di carburanti per autotrazione**. Il DL ha previsto, che accanto a questo sistema tradizionale – che rimane comunque valido, la possibilità di esonero dall'obbligo di scheda per i soggetti passivi Iva che effettuano gli **acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità**. Questa è un sistema documentale alternativo rispetto a quello cartaceo basato sulla scheda carburante.

Venerdì 31 - ENASARCO- AGENTI E RAPPRESENTANTI – E/C PROVVISORI

Le casi mandanti, entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre solare, hanno l'obbligo-onere di inviare a ciascun agente di commercio e a ciascun rappresentante, della cui collaborazione si avvale, il conto provvisori con l'evidenziazione dell'ammontare delle stesse. Le provvisori così liquidate, inoltre, devono necessariamente venire corrisposte agli agenti.

Venerdì 31 - IVA – REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA – CONFERIMENTO DI PRODOTTI A COOPERATIVE – COMUNICAZIONE DI PRODUTTORE AGRICOLO

Scade il termine per la presentazione della comunicazione – attestante la qualifica di produttore agricolo – prevista dall'art.34, comma 2, lettera c) del D.P.R. N°633/72, da parte dei produttori agricoli che conferiscono i loro prodotti alle cooperative, consorzi e associazioni.

Venerdì 31 – DIRITTO FISSO – Interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche – Veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita – Elenchi e versamento

Scade il termine per la presentazione da parte delle Imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli e autoscafi alla Direzione Regionale delle Entrate ovvero alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio in base alla sede dell'Impresa autorizzata alla rivendita, degli elenchi relativi ai veicoli ed autoscafi ad essi consegnati per la rivendita nel corso del precedente quadrimestre, al fine di ottenere l'interruzione delle tasse automobilistiche (D.M.29/04/1999), con l'indicazione degli estremi del versamento del diritto fisso pari a Euro 1,55 (ex lire 3.000) per ciascun veicolo o autoscafo. **N.B.:** detti elenchi devono necessariamente essere corredati anche da supporto magnetico in doppia copia.

Venerdì 31 – CANONE RAI TV PER L'ANNO 2014

Scade il termine per il pagamento del canone di abbonamento alla radio-televisione. Per il privati il pagamento del canone rai tv per l'intero anno è pari a Euro 113,50. Mentre per quanto riguarda Negozi, Botteghe, Uffici, Circoli, Associazione, con un numero di televisori non superiore a uno, il canone annuale 2014 è pari a Euro 203,70. Le imprese e le società di capitali dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi "Unico 2014" il numero di abbonamento a radio e Tv.

Venerdì 31 – REDDITO DOMINICALE E AGRARIO - VARIAZIONI

Ai sensi degli artt.27 e 31 DPR 22/12/86 N.917 Tuir, scade il termine per la denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni verificatesi nell'anno precedente (vedasi circolare ministeriale n°9/prot.7/531 del 9/4/90).

Venerdì 31 –REVISORI LEGALI – Contributo Annuo 2014 – Versamento €.26,00.-

Per i Revisori Legali iscritti nel registro scade il termine per il versamento del contributo annuo per il 2014 di Euro 26,00 (art.1, D.M.24/09/2012)..

Venerdì 31 – CASALINGHE – POLIZZA ASSICURATIVA INAIL

Termine per il versamento della polizza assicurativa di ammontare pari a €.**12,91**. Sono obbligati ad iscriversi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

**-INDICATORI REALI: TASSO UFFICIALE DI SCONTO – CAMBI: \$-YEN-Gbp-Chf-
INDICE ISTAT – Tasso BCE – Tassi moratori - INTERESSE LEGALE – Tassi Usura**

Tra gli indicatori reali in Italia sono da tenere presente:

-il Tasso Ufficiale di Sconto (T.U.S.): **0,25%** dal 13/11/2013 (già **0,50%** dal 08/05/2013);

-il cambio di un Euro è pari a **1,3658** Dollari \$ (Usd) alla data del 02/01/2014;

-il cambio di un Euro è pari a **143,82** Yen (Jpy) alla data del 02/01/2014;

-il cambio di un Euro è pari a **0,8282** Sterline (Gbp) alla data del 02/01/2014;

-il cambio di un Euro è pari a **1,2307** Franchi Svizzeri (Chf) alla data del 02/01/2014;

-l'indice dei prezzi al consumo: nel mese di **Novembre 2013**, rispetto a **Novembre 2012** è del **0,6%**. **I contratti di locazione la cui decorrenza avviene a Dicembre 2013, ove non previsto diversamente, verranno adeguati con i predetti indici, abbattuti del 25%: 0,6% - 25% = 0,45%;**

-tasso minimo B.C.E. **0,25%**;

-il tasso di interesse legale: dall'1.1.2014 = **1%** (D.M. 12/12/2013).

-tasso di interesse x ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali: tasso base: 0,50% dall'1/7/2013 al 31/12/2013; tasso base 0,75% dall'1/1/2013 al 30/06/2013; tasso base 1% dall'1/1/12 al 31/12/2012; 1,25% dall'1/07/2011 al 31/12/2011; tasso base 1% dall'1/7/2009 al 30/06/2011; tasso base 2,50%; dall'1/1/2009 al 30/06/2009 tasso base 2,50%; dall'1/1/08 al 30/6/08 tasso base 4,20%; periodo 01/07/08 al 31/12/2008 tasso base 4,10%; periodo 1/1/07 al 30/06/07 tasso base 3,58%; periodo 1/7/07 al 31/12/07 tasso base 4,07%; al tasso base per l'anno 2013 va aggiunta la maggiorazione dell'8% e/o del 10% (prodotti alimentari) giusto D.Lgs 231/2002;

-soglia tasso soglia usura 4°trim.2013 per importi oltre €.**5** mila: apertura c/c **16,66%**, anticipi per sconti commerciali da €.**5** mila a €.**100** mila **14,025%**, factoring oltre €.**50** mila **9,126%**, crediti personali **18,987%**, leasing strumentale oltre €.**25** mila **11,8125%**, mutui con garanzia reale tasso fisso **10,3875%** - tasso variabile **8,85%**.

--ooOoo--

SI FA DOVEROSAMENTE OSSERVARE CHE LE SCADENZE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE DEGLI SCOSTAMENTI A SEGUITO DI PROBABILI MODIFICHE CHE IN ATTO NON SONO NOTE.

PER EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI PRECISAZIONI POTETE CONTATTARCI AI NS. NUMERI TELEFONICI 0923/721734 – 721472, TRAMITE FAX AL NR. DEDICATO "0923/721461", OPPURE PER E-MAIL AL NS.INDIRIZZO: info@studiogenna.it.

Il presente documento è disponibile sul nostro sito internet: www.studiogenna.it.

*Molte Cordialità
Studio Genna & Associati*